



# *Il Ministro della Difesa*

- Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis), lettera e), che prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali non generali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;
- Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4 e 20, comma 2, concernenti, rispettivamente, le modalità di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei Ministeri, e il rinvio all'articolo 15 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai fini dell'individuazione delle funzioni e dei compiti del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante *il codice dell'ordinamento militare* e, in particolare, il libro primo, titolo III, concernente *"organizzazione e funzioni dell'Amministrazione della difesa"*;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica n. 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante *il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*, e in particolare, il libro primo, titolo II, capi VI e VII, concernenti, rispettivamente, *l'area tecnico-amministrativa e l'area tecnico-industriale*;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2013, n. 72, S.O.*, concernente la struttura del Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti, delle direzioni generali, con i relativi uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali del Ministero della difesa, adottato a mente dell'articolo 17, comma 4-bis) della legge n. 400 del 1988 e dell'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;
- Visto** il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*, e, in particolare, l'articolo 21, concernente la soppressione, unitamente ad altri enti di formazione dell'area entrante, del *Centro di formazione della difesa (CEFODIFE)*, con conseguente trasferimento delle funzioni e delle risorse alla *Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)*;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2014, concernente il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali alla *Scuola nazionale dell'amministrazione*;

**Considerato** che con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2014, è cessata l'efficacia dell'accordo di programma fra il Ministero della difesa e la Scuola nazionale dell'amministrazione siglato in data 6 agosto 2014, il quale aveva consentito di assicurare la continuità didattica e formativa in discipline e settori specialistici, indispensabili al proficuo impiego del personale civile e militare della Difesa;

**Ravvisata** conseguentemente, la necessità di assicurare le indispensabili funzioni d'individuazione, raccolta, coordinamento e sistematizzazione delle diverse istanze didattico-formative di specifico interesse dell'Amministrazione della difesa e di cura e coordinamento dei rapporti, in un'ottica unitaria e armonica, con la *Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)*, anche al fine di garantire lo svolgimento delle necessarie attività formative orientate alle discipline specifiche di interesse della Difesa, nonché l'ottimale e ordinato svolgimento delle connesse attività amministrative;

**Informate** le organizzazioni sindacali rappresentative;

#### DECRETA:

#### ART.1

*(Modifiche al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013)*

1. Al decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, i commi 3 e 4 sono soppressi;

b) all'articolo 17, comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, infine, il seguente:

*"Dal vice Segretario generale, dipende direttamente l'Ufficio formazione specialistica e didattica, diretto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, che svolge i seguenti compiti: sovrintende ai rapporti tra il Ministero della difesa e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA); elabora, anche in attuazione di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 2259-quater del codice dell'ordinamento militare, recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, sulla base delle indicazioni di una Commissione tecnica - i cui membri, nominati con decreto del Ministro della difesa in modo da rappresentare tutte le aree del Dicastero, prestano la propria attività a titolo gratuito, senza gettoni di presenza né rimborso spese - piani formativi, anche settoriali, volti altresì ad ampliare le conoscenze, financo di livello specialistico, del personale appartenente a tutti i profili d'impiego delle professionalità civili, in modo da favorirne la crescita culturale e professionale attraverso l'acquisizione delle capacità di diversificazione degli incarichi, coerentemente con le esigenze degli specifici ambiti di impiego; di concerto con lo Stato maggiore della difesa raccoglie e rappresenta alla SNA le necessità didattico formative nelle discipline specialistiche di interesse del personale civile e militare della Difesa e cura, su specifica delega della stessa SNA, attraverso accordi o protocolli di intesa dedicati, l'attività didattico specialistica di specifico interesse della Difesa; cura i rapporti con le organizzazioni sindacali per le materie di competenza; gestisce i documenti classificati e il protocollo informatico; elabora relazioni annuali sulle attività didattico-formative svolte e sui risultati conseguiti.";*

- c) all'articolo 23, comma 1, lettera b), numero 2), le parole, "programmi relativi a formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione del personale; previsioni di spesa per esigenze formative e proposta di ripartizione delle risorse per il finanziamento dell'attività formativa del Centro di formazione della difesa (CEFODIFE) e degli enti, direzioni generali dell'area tecnico-amministrativa;" sono sostituite dalle seguenti: "proposta di ripartizione delle risorse per il finanziamento dell'attività formativa degli enti, delle direzioni generali e delle direzioni dell'area tecnico-amministrativa;"
- d) la "Tabella 1", annessa al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 citato in premessa e di esso parte integrante, concernente l'organico dei reparti e uffici generali del Segretariato generale della difesa/Direzione nazionale degli armamenti, è sostituita dalla seguente:

"Tabella 1

ORGANICO DEI REPARTI E UFFICI GENERALI DEL SEGRETARIATO  
GENERALE DELLA DIFESA / DNA

Personale civile		Personale militare		Totale generale
Dirigenti generali <sup>(1)</sup>	4	Gen. D <sup>(*)</sup>	2	
Dirigenti	18	Gen. B /Col <sup>(*)</sup>	19	
Area 3 - Funzionari	106	Ufficiali	184	
Area 2 - Assistenti	160	Sottufficiali	129	
Area 2 - Addetti	3		0	
Area 1 - Ausiliari	3		0	
<b>Totale personale civile</b>	<b>294</b>	<b>Totale personale militare</b>	<b>334</b>	<b>628</b>

(1) Nell'organico dei Dirigenti Generali non sono inclusi, poiché previsti per legge, il Segretario Generale - Direttore Nazionale degli Armamenti e i due Vice Segretari Generali.

(\*) E gradi corrispondenti.

N.B.: Il personale militare, eventualmente in soprannumero, sarà progressivamente restituito alla componente operativa."

- e) La "Tabella 7", annessa al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 citato in premessa e di esso parte integrante, concernente l'organico del Centro di formazione della difesa (CEFODIFE), è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

ROMA li,

IL MINISTRO

Il Ministro della Difesa